



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G. 3599/2022**, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
in materia di somministrazione, promossa da:

Parte_1 con sede in Brucoli (C.F. *P.IVA_1* , P.IVA
P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dall'avv. Leda Puleo, ed elettivamente domiciliata come in atti;

Parte opponente/attrice in riconvenzionale

Contro

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_3* , con sede in Augusta, C. da Mortelletto snc, in
persona del l.r.p.t. *Controparte_2* *C.F._1*) rappresentata e difesa, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Chiappa e
Giuseppe D'Agata, ed elettivamente domiciliata come in atti;

Parte opposta/ convenuta in riconvenzionale/attrice in riconvenzionale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO E DIRITTO

Oggetto di lite è l'opposizione, con domanda riconvenzionale, promossa da [...]

Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 959/2022 del 16/06/2022 RG n. 2674/2022, emesso dall'intestato Tribunale su istanza della società Controparte_1 (d'ora in poi CP_1 , con cui le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 52.845,02, oltre spese di procedura ed accessori, quale corrispettivo di alcune forniture rimaste impagate -di cui alle fatture n.1 del 07/02/2022 (al netto della nota di credito n. 4 e degli acconti ricevuti); n.6 del 04/04/2022; n.7 del 28/04/2022; n.8 del 28/04/2022; n.9 del 28/04/2022 - eseguite in forza di contratto di "affidamento fornitura pasti" del 2.2.2009, tacitamente rinnovato.

L'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"- Dichiarare nullo, inefficace o con qualsiasi altra formula annullare, revocare o dichiarare privo di effetti, il decreto ingiuntivo n. 959/2022 del 16/06/2022 RG n. 2674/2022, emesso dall'Ill.mo Tribunale di Siracusa, notificato in data 17/06/2022, su richiesta della Controparte_1 di Controparte_2 , in quanto illegittimo ed infondato per le causali esposte in narrativa. - Accertare e dichiarare la responsabilità civile della Controparte_3 nella causazione di un danno emergente derivante dal versamento a carico della CTA Parte_1 di importi indebiti a vantaggio della parte opposta a titolo di prodotto non fornito da questa nonché dell'indicizzazione dell'aumento Istat operata in modalità maggiorata ed indebita; ed in applicazione dell'art. 1460 c.c. dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_3 in dipendenza della prestazione svolta; o in subordine, ricalcolare gli importi effettivamente dovuti in dipendenza del prodotto realmente fornito alla Part Parte_1 - Conseguentemente e, per l'effetto, accertare il danno patito dall'odierna opponente nella misura indicata e comprovata ammontante in complessivi € 141.839,47 a titolo di restituzione sulla maggiorazione Istat non dovuta e versata a far data dall'anno 2011; ed a titolo di ripetizione di indebito per il prodotto fatturato e non fornito, secondo quanto emergerà dalla espletanda CTU contabile; o a quella diversa maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia secondo equità. - In subordine, ove si ritenga dovuto il versamento degli importi in favore della società opposta, compensare l'eventuale diritto di credito vantato dalla [...] Controparte_3 con la somma indicata in parte motiva e accogliere la domanda riconvenzionale avanzata per il differenziale accertato- al momento riferito al solo aumento Istat non dovuto e già versato per € 141.839,47- con conseguente condanna della [...] Controparte_3 al pagamento della somma di € 88.994,45."*

La convenuta Controparte_1 tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto di ogni avversa eccezione e pretesa, formulando a sua volta domanda riconvenzionale; in dettaglio, ha chiesto

all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) *In via preliminare, concedere anche inaudita altera parte l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 959/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, G.I. Dott. Giacomo Rota;* 2) *In via principale, nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.959/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa, G.I. Dott. Giacomo Rota;* 3) *In via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi da* Controparte_3 *P.IVA* P.IVA_3 *, con sede in Augusta,* Controparte_4 *, in persona del legale rappresentante pro tempore* CP_3 *[...] , nata ad Augusta (SR) il 18/08/1974, C.F.* C.F._1 *, in conseguenza della vicenda in atti e conseguentemente condannare l'opponente* Parte_1 *[...] con sede in Brucoli, frazione di Augusta,* Controparte_5 *C.F.* P.IVA_1 *, P.IVA* P.IVA_2 *, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opposta* CP_1 *a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 51.468,72 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;"*

Espletate le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., comma 2, *ratione temporis* applicabile.

Tanto premesso, va osservato in apertura come tra le parti sia intercorso un rapporto di durata ultradecennale, in esecuzione di un contratto di "affidamento fornitura pasti", stipulato in data 2.2.2009 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di parte opposta) e tacitamente rinnovato di anno in anno.

A norma dell'art. 2 del suddetto contratto "la Controparte_1 che con il presente contratto dichiara altresì di essere in regime di autocontrollo, assume l'obbligo di preparare nei propri locali un numero di pasti corrispondente alla comunicazione che ogni sera prima della relativa fornitura, o al più tardi entro le 9:00 della mattina successiva, sarà fatta pervenire alla [...] CP_1 dal responsabile della Parte_1 o da un suo incaricato, così per tutti i giorni della settimana"; quanto al contenuto delle prestazioni, l'art. 5 descrive puntualmente la consistenza di ciascun pasto ["1) COLAZIONE: a) Due confezioni di bifette o un panino brioscio da gr. 100;

b) *The, latte, orzo e zucchero o dolcificante in bustine* c) *Confettura monodose da gr. 25* d) *Posate in confezione monodose* 2) **PRANZO:** a) *Primo Piatto del giorno o in alternativa Pastina o Riso o Pasta al pomodoro;* b) *Secondo piatto del giorno o bistecca o petto di pollo arrosto;* c) *Contorno Q.B.* d) *Pane gr 100;* e) *Frutta cotta o frutta di Stagione o Succo di frutta (cl 125);* f) *Posate in confezione monodose* g) *Lt. 0,50 di Acqua* 3) **CENA:** a) *Minestrina o passato di verdure o in alternativa pastina in brodo o riso;* b) *Secondo piatto del giorno in alternativa del formaggio o una mozzarella in busta;* c) *Contorno Q.B.;* d) *Pane gr 100;* e) *Frutta cotta o frutta di Stagione o Succo di frutta (cl 125);* f) *Posate in confezione monodose* g) *Lt. 0,50 di Acqua* 4) **GIORNI FESTIVI:** *Nei giorni festivi è previsto il dolce*]; quanto al prezzo, lo stesso veniva originariamente stabilito, per ogni retta completa, in complessivi € 8,50 (così suddivisi: € 1,00 + iva per la colazione, in € 4,30 + iva per il pranzo, in € 3,20 + iva per la cena), con un rialzo pari al 30% per le diete speciali (cfr. art. 11 del contratto del 02.02.2009), con prevista possibilità di adeguamento annuale pari al 75% dell'indice Istat (cfr. art. 12 del più volte citato contratto).

Risulta incontestata tra le parti - nonché provata in via documentale - l'intervenuta modifica delle condizioni economiche della somministrazione, apportata con successive integrazioni al contratto del 2.2.2009, rispettivamente a decorrere dall'1.1.2012 e dal marzo 2013 (vedi missive del 30.12.2011 e del 15.03.2013, sottoscritte da entrambe le parti, cfr. pagine 4 e 5 all. 1 della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale di parte opposta). In dettaglio, con la prima missiva viene disposto un aumento della retta di € 1,50, a far data dal 01.01.2012; con la seconda, viene disposto un ulteriore aumento della retta di € 1,50 a far data dal marzo 2013. Dall'esame degli atti emerge altresì l'avvenuta comunicazione, da parte della CP_1 dell'intenzione di procedere ad un altro aumento della retta, nella misura del 20% (missiva del 28.2.2022; cfr. pagina 6 del doc 1 allegato alla comparsa di costituzione con riconvenzionale), intenzione rimasta inattuata, attesa l'intervenuta risoluzione del contratto (v. *infra*).

Ciò posto, secondo la prospettazione di parte opponente, la società intimante Controparte_1 avrebbe svolto il “servizio di fornitura di pasti e bevande” procedendo, tuttavia, ad una indebita maggiorazione della fatturazione, mediante l'inserimento di voci – quali pane ed acqua – che, in base a quanto pattuito tra le parti nel contratto del 02.02.2009, avrebbero dovuto ritenersi già incluse nel costo della retta giornaliera, e non contabilizzate come costi aggiuntivi.

L'opponente ha altresì dedotto una significativa discrasia tra i quantitativi di acqua fatturati e quelli effettivamente forniti (nello specifico, per il periodo marzo 2020 - dicembre 2020 sarebbero stati fatturati n. 18.840 litri di acqua, a fronte di 4.080 litri effettivamente consegnati; per il periodo gennaio 2021- ottobre 2021, sarebbero stati fatturati n. 25.443 litri, a fronte di 4.080 litri consegnati;

nel periodo novembre 2021-febbraio 2022: fatturati e non consegnati ulteriori 11.632 litri di acqua), discrasia segnalata anche nelle pecmail del 06.04.2022 e del 13.04.2022, di comunicazione alla controparte della volontà di avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 del contratto.

A sostegno dell'assunto, la società opponente ha versato in atti una relazione di consulenza tecnica di parte, dalle cui conclusioni emergerebbe non solo l'assenza di qualsivoglia debito nei confronti della Controparte_1 ma un proprio credito di € 141.839,47, quale somma degli importi fatturati e pagati in eccedenza rispetto al dovuto.

Così sintetizzati i motivi di opposizione, può ora procedersi al loro vaglio, ribadendo come il giudizio di opposizione si configuri quale naturale sviluppo - anche se eventuale - della fase monitoria, con devoluzione al giudice del completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio, con gli ormai ben noti precipitati in tema di onere della prova (cfr. Sez. Un. N. 13533/2001).

L'odierna opposta ha agito nei confronti della società opponente, allegando di avere svolto in favore di quest'ultima le prestazioni indicate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, in esecuzione del contratto di somministrazione del 2.2.2009, tacitamente rinnovato (versato in atti; cfr. all. 1 della comparsa di cost.), con le modifiche di cui si è già dato atto, provvedendo all'emissione e all'invio alla controparte delle corrispondenti fatture, senza che la controparte abbia sollevato censure o osservazioni tempestive al riguardo, fatta eccezione per parte dell'importo di cui alla fattura n.1 del 07/02/2022, già considerato attraverso emissione di corrispondente nota di credito (cfr. pagg. 3, ricorso monitorio), e delle strumentali contestazioni formulate in risposta alla richiesta di aumento dei prezzi dell'11.3.2022.

Si rammenta che "le fatture commerciali, in assenza di contestazione del rapporto, sono idonee a provare l'esistenza del credito" (cfr. Cass. n. 11736/2018); dal punto di vista della qualificazione giuridica, le fatture si inquadrano nella categoria degli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; si è statuito, in sede pretoria, che quando tale rapporto non è contestato, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione eseguita (cfr. la già citata Cass. N. 11736/2018; argomentando *a contrario*, se laddove "*il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio*" - cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n.

23499/2004; Cass. n. 1798/1995 - è logico desumere che il valore probatorio si intensifichi laddove l'esistenza del rapporto sia un dato certo).

E che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale vi è prova diretta, documentale; l'opposta ha altresì versato in atti le bolle di consegna relative all'anno 2022, regolarmente sottoscritte; estratti di comunicazioni intercorse via WhatsApp con personale di parte opponente, nonché registrazione di conversazioni intercorse con l'Ing. CP_6 (cfr. rispettivamente allegati 7,8, e 9 alla comparsa di costituzione).

Valutato sinotticamente il compendio probatorio, deve, dunque, ritenersi assolto l'onere della società opposta di provare la fonte negoziale della propria pretesa creditoria.

Dal canto suo, la società opponente non ha dimostrato di aver pagato il corrispettivo delle prestazioni rese dalla controparte, essendosi limitata a sollevare una tipica eccezione d'inadempimento ex art. 1460, co. 1, c.c. (dovendo farsi invece riferimento, per la somministrazione, alla disciplina di cui all'art. 1565 c.c., laddove la parte ritenuta inadempiente, ossia che subisce il rifiuto della controprestazione, sia il somministrante).

Tale ultima eccezione, tuttavia, risulta inidonea a paralizzare la pretesa della creditrice opposta.

Ed invero, alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale, *“per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento -oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”* (Cass., n. 22353 del 03/11/2010; Cass., n. 10506 del 07/12/1994; ancora, cfr. Cass. 10506/1994; 3465/1988; 5459/1986, da cui si desume la valutazione di contrarietà a buona fede dell'eccezione proposta solo in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto). In materia, costituisce infatti *ius receptum* che la contestazione di cui all'art. 1460, co. 1, c.c. debba essere tempestiva, in modo tale da non pregiudicare irreparabilmente la controparte che deve essere in grado di assumere, all'esito, le iniziative opportune per salvaguardare l'interesse o l'utilità perseguita con l'attuazione del contratto (cfr. Cass. n. 26973/2017).

Ed ancora, si consideri come, con specifico riguardo ai contratti ad esecuzione continuata e periodica, quale quello di specie, il sinallagma contrattuale, alla cui tutela è predisposto l'art. 1460 c.c., vada considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni eseguite a distanza di tempo, di talché detta eccezione può essere efficacemente svolta solo con riferimento alla prestazione corrispondente alla controprestazione richiesta dall'eccipiente, restando escluse le prestazioni già eseguite, ai sensi dell'art. 1458 c.c. (cfr. Cass. civ. 7550 del 2012), ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1564 c.c. in tema di risoluzione (laddove si fa riferimento all'inadempimento "*relativo a singole prestazioni*").

Nel caso in esame, appare assai singolare che, a fronte di prestazioni rese e fatturate dalla **CP_1** nel 2022, parte opponente abbia dedotto presunte inadempienze afferenti a forniture di anni precedenti e del tutto diverse rispetto a quelle oggetto delle fatture sottese all'ingiunzione (a partire dall'anno 2011; cfr. consulenza tecnica di parte allegata all'atto di opposizione), ad eccezione per parte (modesta) dell'importo di cui alla fattura n.1 del 07/02/2022, già considerato dall'opposta, come chiarito in sede monitoria, attraverso emissione di nota di credito, e parte dell'importo di cui alla fattura n. 6 (con contestazione priva di data, ma da presumere successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, giacché rubricata dalla parte opponente "contestazione fattura 26.07.2022").

Parimenti singolare si rivela la circostanza che le suddette contestazioni siano state effettuate per la prima volta solo in seguito alla comunicazione, da parte della **CP_1** della propria intenzione di aumentare i prezzi della retta giornaliera nella misura media del 20 %.

L'assenza di un effettivo nesso di corrispettività tra le prestazioni, nonché il tenore e soprattutto la tempistica delle contestazioni mosse dall'opponente convergono nel senso della non conformità a buona fede dell'eccezione formulata. Il rimedio di autotutela in disamina non appare, infatti, determinato da motivi corrispondenti alle finalità per le quali l'art. 1460 c.c. concede il rifiuto di adempimento (ossia stimolare la controparte all'esatto adempimento), risultando, piuttosto, invocato dalla **Parte_1** al solo ed esclusivo fine di mascherare la propria inadempienza, cui ha fatto da sfondo la volontà, peraltro dichiarata, di non proseguire in un rapporto reputato non più conveniente dal punto di vista economico.

L'eccezione va dunque respinta.

Ad analogo esito deve pervenirsi in relazione alle domande riconvenzionali formulate da parte opponente. In dettaglio, come da conclusioni riportate (v. *supra*), **Parte_1** ha proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, una domanda di ripetizione di indebito ed una domanda, subordinata al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'opposta, di condanna al

pagamento del credito risarcitorio residuo, risultante all'esito della compensazione col controcredito riconosciuto.

Al netto della formulazione non perspicua, di per sé sufficiente ad esitare in rigetto (tenuto conto, tra l'altro, dell'utilizzo promiscuo di terminologia afferente al risarcimento del danno ed all'istituto dell'indebito), le domande appaiono in ogni caso infondate.

Infatti, le allegazioni della parte, pur onerata alla prova a norma dell'art. 2697 c.c., sono rimaste prive di riscontro probatorio; non è stata prodotta, a riprova del supposto danno patito, alcuna documentazione, ulteriore rispetto alla mera relazione di consulenza di parte (per sé non decisiva), ed una richiesta di c.t.u. (esplorativa); né sono stati articolati mezzi istruttori; né l'opponente ha tempestivamente contestato quanto dedotto da parte opposta nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; anzi, la società debitrice non ha depositato alcuna memoria nei termini concessi (né ha presenziato alla successiva udienza del 10.10.2023), con ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'ammissione di fatti non puntualmente e tempestivamente contestati). Si consideri, inoltre, come in relazione alle forniture effettuate nell'anno 2022 risultino versate in atti le bolle di consegna debitamente sottoscritte, con l'indicazione puntuale dei pasti consegnati e del numero degli ospiti della struttura ricettiva; così come vanno considerate, in ordine ai pasti effettivamente consegnati, le dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1 - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare - in relazione al periodo di lavoro presso la ditta opposta, ossia fino ad ottobre 2021.

In sintesi, atteso il difetto di prova della natura indebita dei dedotti pagamenti (peraltro, neppure puntualmente documentati), le domande formulate dall'opponente non possono che essere rigettate.

Va infine esaminata la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta, di ristoro dei danni patiti per effetto dell'inadempimento dell'opponente.

Sul punto, va innanzitutto, richiamato quanto affermato in sede di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto *“deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici”* [in questi termini cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632; si vedano anche Cass. Civ. 4009/2020; Cass. Civ. n. 29315/2017].

L'opposta ha dedotto di aver subito i seguenti danni patrimoniali a causa della condotta inadempiente dell'opponente e, precisamente: *"1) Dismissione del magazzino e della cella frigorifera contenente cibi freschi e deperibili, nonché prodotti biodegradabili appositamente acquistate per la fornitura specifica pattuita con la Parte_1 per la somma di Euro 10.000,00; 2) Mancato pagamento degli affitti del locale commerciale locato dalla creditrice opposta per la somma di Euro 13.500,00 (come da produzione diffida dell'Avv. Fraterrigo); 3) Finanziamento COMPASS di Euro 15.000,00 per poter far fronte ai debiti contratti a causa dell'inadempimento posto in essere dall'opponente (come da documentazione che si allega); 4) Prestiti personali per la somma di Euro 12.200,00 come da prove documentali che si allegano; 5) Sospensione lavorativa dei dipendenti della CP_1 in particolare i Sig.ri Persona_1 e [...] Per_2 addetti mensa, con mancato pagamento delle ultime buste paga dei due dipendenti, che si producono."*

Tuttavia, non è stata fornita adeguata prova in ordine alla riferibilità causale degli esborsi lamentati (danno emergente) alla dedotta condotta inadempiente di parte opponente, difettando elementi idonei a dimostrare che tali costi siano stati diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento allegato. In dettaglio, al fine di ricollegare i costi sopra indicati (di cui ai canoni di locazione del locale commerciale, nonché costi per rifornire il magazzino e per pagare i dipendenti) all'inadempimento della società opponente, la parte avrebbe dovuto dimostrare, anche presuntivamente, l'incidenza della commessa da questa ricevuta sul proprio consueto volume di affari (apparendo altrimenti implausibile, in difetto di sufficiente evidenza probatoria, la "destinazione" di un'intera attività commerciale ad un solo cliente, a fronte, peraltro, della durata annuale del contratto, seppur tacitamente rinnovato). Né è stata versata in atti documentazione tale da consentire un confronto diacronico sulle entrate della società prima e dopo il dedotto inadempimento.

Parimenti, non risulta dimostrato il preteso lucro cessante, ossia il mancato guadagno, guadagno che la parte avrebbe conseguito in assenza dell'inadempimento. È noto, infatti, che il mancato incremento patrimoniale deve fondarsi su dati oggettivi e su un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), non ammettendosi il suo riconoscimento, se formulato in termini meramente ipotetici (cfr. giurisprudenza sopra richiamata).

Così come infondata, per analogo difetto di prova, si rivela la domanda di risarcimento del preteso danno da perdita di *chance* che parte opposta ricollega (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale) all'asserita impossibilità di concludere nuovi contratti, per mancanza dei fondi necessari a rifornire il magazzino ed a pagare i canoni di locazione arretrati. Indimostrato

appare, infatti, tanto il nesso causale, quanto la dedotta mancanza di fondi, sottesa alla prospettata impossibilità di conclusione di altri contratti.

Conclusivamente, in ossequio alle risultanze di causa, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto (n. 959/2022) va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653, co. 1, c.p.c.; dalle motivazioni sopra esposte discende infine il rigetto delle domande riconvenzionali rispettivamente proposte dalle parti.

Quanto alle spese di lite, la liquidazione viene effettuata in ossequio ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come mod. da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, determinati secondo lo scaglione valoriale di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00), con congrua riduzione dei medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'importo del credito azionato, per un totale di € 10.700,00.

La reciproca soccombenza induce il Tribunale a disporre la parziale compensazione, nella misura di un terzo; i residui due terzi vanno posti a carico dell'opponente, con attribuzione a favore dei procuratori dell'opposta, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa civile iscritta al n. r.g 3599 /2022, così provvede:

- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'opponente, *Parte_1*
[...] in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 959/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente *Parte_1*
[...] in persona del l.r.p.t.;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dall'opposta, [...] *CP_1* in persona del l.r.p.t., nei confronti dell'opponente *Parte_1*
[...] in persona del l.r.p.r.;
- Compensa per un terzo le spese della presente lite;
- Condanna l'opponente *Parte_1* al pagamento in favore dell'opposta, *Controparte_1* in persona del l.r.p.t., dei residui due terzi delle spese di lite, nella misura di € 7.133,00 (già ridotta) per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA se dovute, nella misura di legge, con attribuzione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Siracusa, il 20 aprile 2026

II GIUDICE

dott.ssa Maria Cristina Di Stazio

depositato telematicamente

ex art. 15 D.M. 44/2011